

Decreto del Segretario Generale 27 maggio 2009

Organizzazione interna del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'art. 8 del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei Servizi, restando 1 l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario Generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

VISTO l'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 riguardante il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali, come da ultimo modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2009;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009 riguardante la soppressione del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione e la ridefinizione del ruolo e della composizione dell'Osservatorio per la piccola e media impresa;

RITENUTO di dover procedere alla ridefinizione dell'organizzazione interna del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;

SENTITE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

(Competenze del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali)

1. Nell'ambito delle competenze individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 art. 13, citato in premesse, il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali

acquisisce i principali strumenti, iniziative ed esperienze svolti nei paesi europei ed extra europei relativi allo sviluppo locale al fine di valutarne l'attuazione, i risultati e la proponibilità nel contesto nazionale; segue la dinamica delle economie territoriali al fine di procedere ad un sistematico monitoraggio delle situazioni ed elaborare, ove richiesto, iniziative volte ad accelerarne processi economici di sviluppo. Il Dipartimento presta particolare attenzione alle politiche innovative che si determinano sul territorio per la questione energetica, ambientale e del clima, selezionando periodicamente le migliori pratiche di settore.

2. Il Dipartimento procede, inoltre, alle analisi, alle elaborazioni, alle valutazioni della progettualità e degli impatti a carattere strategico sul territorio, e ad acquisire la documentazione, anche statistica, ed ogni altro supporto conoscitivo necessario al Presidente, agli Organi politici da questi delegati ed al Segretario Generale, relativamente ai processi di sviluppo delle economie territoriali, ivi comprese le aree depresse. Assicura, altresì, per gli aspetti di competenza, il supporto necessario per la preparazione di visite sul territorio, incontri e riunioni con rappresentanti locali. Il Dipartimento pubblica i propri rapporti, indicatori, note e dossier di interesse sul proprio sito Web.

Articolo 2

(Organizzazione interna del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali)

1. Il Dipartimento comprende i seguenti Uffici:

- Ufficio per le politiche di sviluppo territoriale;
- Ufficio per le attività economiche territoriali;

2. L'Ufficio per le politiche di sviluppo territoriale si articola nei seguenti Servizi:

- Servizio studio ed analisi di modelli nazionali ed europei di sviluppo locale;
- Servizio per l'analisi e la valutazione dell'impatto delle normative sullo sviluppo territoriale;
- Servizio per la gestione delle banche dati e siti web.

3. L'Ufficio per le attività economiche territoriali si articola nei seguenti Servizi:

- Servizio per la definizione di accordi ed intese per lo sviluppo locale;
- Servizio per il coordinamento degli interventi relativi a crisi d'area e/o di impresa;
- Servizio per le politiche di sviluppo delle attività produttive.

4. Il Capo del Dipartimento assicura l'integrazione e il coordinamento fra gli uffici di cui il Dipartimento si compone e tra questi ultimi e la struttura di supporto all'Osservatorio per la piccola e media impresa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, citato in premesse.

Assicura, inoltre, il raccordo tra le attività e i prodotti degli uffici del Dipartimento e l'attività e i prodotti degli esperti e dei consulenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 3

(Ufficio per le politiche di sviluppo territoriale)

1. L'Ufficio per le politiche di sviluppo territoriale svolge i seguenti compiti:

- a) acquisisce i principali strumenti, iniziative ed esperienze svolti nei paesi europei ed extra europei relativi allo sviluppo locale al fine di valutarne l'attuazione, i risultati e la proponibilità nel contesto nazionale;
- b) segue la dinamica delle economie locali al fine di procedere ad un sistematico monitoraggio delle situazioni ed elaborare, ove richiesto, iniziative volte ad accelerarne i processi economici di sviluppo;
- c) effettua la raccolta e la conservazione di materiali di ricerca e di studio, pubblicazioni statistiche, banche dati on-line, fonti ufficiali locali e nazionali e la predisposizione di dossier di base, anche con riferimento all'entità dei finanziamenti pubblici e nazionali comunitari ed alla loro ripartizione territoriale e settoriale;
- d) effettua studi e ricerche e assicura il collegamento con i sistemi informativi e gli apparati di ricerca operanti nelle materie di propria competenza nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di altre amministrazioni e di altri organismi pubblici e privati;
- e) elabora rapporti di analisi regionale ed effettua analisi puntuali "a sportello" su singoli territori o tematiche; provvede alla stesura di interventi ed al supporto necessario in occasione di visite del Presidente sul territorio o in previsione di incontri e riunioni con rappresentanti delle realtà locali;
- f) effettua il monitoraggio delle normative e degli interventi funzionali alle politiche per lo sviluppo, nonché dell'introduzione e della diffusione di innovazioni che favoriscano la competitività del sistema produttivo e la nascita di nuove imprese;
- g) effettua valutazioni di impatto e misurazione degli effetti che si producono con l'approvazione di leggi, programmi, norme che hanno ricadute sul territorio;
- h) cura ogni altra attività affidata dal Capo del Dipartimento.

2. Il Servizio studio ed analisi di modelli nazionali ed europei di sviluppo locale svolge i compiti di cui alle lettere a), c), d) del comma 1. Nell'ambito di tali compiti, esplica funzioni di analisi a sostegno delle azioni di Governo anche fornendo elementi di valutazione in ordine alla coerenza dei provvedimenti con le linee e gli obiettivi del Governo. Effettua raccolta documentaria anche con riferimento all'entità dei finanziamenti pubblici e nazionali comunitari ed alla loro ripartizione

territoriale e settoriale. Procede all'esame dei più innovativi strumenti finanziari da utilizzare a livello locale per verificarne le possibilità di sviluppo e diffusione.

3. Il Servizio per l'analisi e la valutazione dell'impatto delle normative sullo sviluppo territoriale svolge principalmente i compiti di cui alle lettere b), e), f), e g) e partecipa a quelli delle lettere a), c) e d) del comma 1. Nell'ambito di tali compiti, fornisce al Governo elementi di analisi e progettualità strategica anche sui temi delle aree depresse, informazioni e proposte sulle situazioni di crisi aziendali. Effettua studi volti alla promozione delle attività economiche mediante il marketing territoriale. Provvede, inoltre, alla raccolta delle migliori esperienze maturate in campo nazionale ed internazionale, relativamente allo sviluppo del territorio per fornire innovativi modelli di sviluppo.

4. Il Servizio per la gestione delle banche dati e siti web, nell'ambito dei compiti di cui alle lettere indicate nel comma 1, cura l'inserimento in sistemi informatici della documentazione e delle informazioni raccolte ed elaborate dagli altri servizi, in modo da gestire banche dati, organizzate anche in forma numerica e grafica, capaci di fornire in tempi minimi il supporto informativo e documentale al Presidente del Consiglio dei Ministri, agli Organi politici da questi delegati ed al Segretario Generale, nelle materie di sviluppo aziendale in territorio o aree di crisi o di sottosviluppo economico. Il servizio cura la banca dati ed il sito internet del Dipartimento.

Articolo 4

(Ufficio per le attività economiche territoriali)

1. L'Ufficio per le attività economiche territoriali svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) procede all'elaborazione, all'analisi, all'interpretazione ed alla progettualità strategica sui temi delle aree depresse sui settori dell'energia, dell'ambiente e del clima;
- b) procede all'elaborazione di studi e progetti tendenti all'introduzione e alla promozione di strumenti, quali il marketing territoriale, che favoriscono la nascita e lo sviluppo di nuove attività e scambi commerciali;
- c) partecipa alla fase istruttoria dei provvedimenti governativi che presentano implicazioni in materia economica e finanziaria relative allo sviluppo delle imprese nell'ambito delle economie locali, proponendo e predisponendo le linee direttive e gli interventi nei settori economico e sociale in ambito locale;
- d) assicura il collegamento con i Comitati ed i Gruppi di lavoro competenti in materia di politica economica e produttiva locali, segue l'attuazione delle deliberazioni adottate ed acquisisce i dati sui risultati conseguiti;

- e) partecipa alle attività volte alla definizione dei programmi di investimento ed alla loro realizzazione in ambito locale, curando in particolare i rapporti con il CIPE e con i soggetti pubblici e privati competenti;
- f) assicura la conoscenza ed il coordinamento delle situazioni economiche ed occupazionali a livello locale e di interventi per le crisi aziendali e le crisi di area formulando intese ed accordi;
- g) partecipa alla definizione dei relativi provvedimenti governativi e dell'utilizzo degli strumenti di programmazione;
- h) cura ogni altra attività affidata dal Capo del Dipartimento.

2. Il Servizio per la definizione di accordi ed intese per lo sviluppo locale svolge i compiti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1, predisponendo le attività preparatorie e di supporto agli accordi tra amministrazioni ed alle intese con soggetti privati per la predisposizione di programmi strategici o di progetti di interesse nazionale e locale.

3. Il Servizio per il coordinamento degli interventi relativi a crisi d'area e/o di impresa svolge i compiti di cui alle lettere d), e), f) e g). Nello svolgimento di tali compiti, fornisce al governo elementi di analisi sui temi delle aree in ritardo di sviluppo e supporto tecnico-organizzativo alle iniziative per la soluzione delle situazioni di crisi aziendali e di settore. Fornisce, altresì, il raccordo con le amministrazioni interessate alla programmazione negoziata o allo sviluppo economico territoriale.

4. Il Servizio per le politiche di sviluppo delle attività produttive svolge compiti di rilevazione e confronto tra le migliori pratiche che si realizzano in sede di sviluppo locale principalmente in settori innovativi (energia ed ambiente). Sviluppa la messa in rete, anche attraverso il sito del Dipartimento, delle situazioni di eccellenza e/o di interesse che riguardano lo sviluppo locale. Svolge il monitoraggio delle attività che maggiormente si prestano a caratterizzare la qualità nazionale per una diffusione e ricaduta anche internazionale. Svolge attività di monitoraggio delle attività di competenza dei servizi di cui ai commi 2 e 3 per favorire unitarietà di conoscenza e di azione dell'Ufficio.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 27 maggio 2009

Il Segretario Generale

Manlio Strano